

## DELIBERA N. 42/13/CSP

### ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CARPE DIEM S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE CARPE DIEM) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 TER, COMMI 1 E 3, DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

#### L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 aprile 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*" nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.194/12/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 maggio 2012, n. 124;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 93/12/DISM/PROC. 2466/ZD - datato 19 dicembre 2012 e notificato in data 02 gennaio 2013, con il quale è stata contestata alla società Carpe Diem S.r.l. con sede legale in Padova (PD) al Viale Della Navigazione Interna n. 9 esercente l'emittente televisiva satellitare Carpe Diem la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del 15 giugno 2012; in particolare, sulla predetta emittente televisiva satellitare, il giorno 15 giugno 2012, è stato trasmesso quanto segue:

- a) dalle ore 10:30 circa alle ore 12.30 circa è trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto; sullo schermo televisivo in sovrapposizione in alto a sinistra compaiono le scritte "*prenotazioni in diretta*" con i numeri 049631988, "*prenotazione Galev e Ida*" con i numeri 049631988, 3334631590 e 3387547250, in basso a sinistra compare la scritta "*previsioni Ida e Galev*" con il numero 899907018 e l'indicazione del costo del servizio di "*Euro 1,01 min/iva compresa max 3 minuti v.m.*". La conduttrice della televendita, nel ricevere le telefonate del pubblico nel corso della trasmissione della televendita, induce i telespettatori a comporre il numero con il codice 899, per avere tutte le previsioni del gioco del lotto;
- b) dalle ore 13:02 circa sino alle ore 13:32 circa è trasmessa una seconda televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto; nella parte centrale dello schermo in alto a sinistra compare la scritta "*Giocando 1-2 Roulette, 3-4 dadi, 5-6 Carte*" e la scritta "*Ufficio solo conferme*" 45500 con il numero 049607158 nonché in sequenza l'abbinamento di due numeri 48-84 e 25-52; nella parte in basso dello schermo televisivo compare la scritta [www.cafetv24.it](http://www.cafetv24.it) con il numero 0497800024 "*tariffa urbana solo maggiorenni*"; il conduttore dichiara di aver già pronosticato alcune combinazioni al lotto e, che, grazie al metodo Galev, sono state effettuate diverse vincite, in particolar modo, di ambi. Il conduttore entra

direttamente, nel vivo della trasmissione, con un gioco denominato *“la fagiolata di Galev”*. Il conduttore riceve le telefonate del pubblico e, in particolare, alle ore 13.08 circa, nel corso di una di esse è fatto riferimento ad una vincita al lotto grazie ai numeri che forniti dal conduttore e da Galev;

- c) dalle ore 13:32 circa alle ore 14:02 circa è trasmessa un'altra televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto *“il Lotto è servito”*. In alto a sinistra dello schermo televisivo compare la scritta *“televendita”*; in basso a sinistra compare la scritta *“tecniche a partire da 79 Euro, previsione con tessera, liberty card:79Euro + S.P. con omaggio”* e il numero 049604215; il conduttore fornisce dei numeri da giocare al lotto e mostra dei biglietti di giocate vincenti;
- d) dalle ore 14:03 circa alle ore 15:01 circa è trasmessa la televendita di pronostici del lotto mandata in onda a partire dalle ore 10:30 circa;
- e) dalle ore 15:01 circa alle ore 15:28 circa è trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto; il conduttore fornisce dei numeri da giocare al lotto e poi mostra una serie di presunte vincite. Il conduttore invita i telespettatori a chiamare i numeri con codice 899, per avere alcune combinazioni di numeri da giocare al lotto 899313366, 899313366 899313365, 899313364, 899319949 e 899310354. Durante la trasmissione appare in sovraimpressione la seguente scritta *“Le analisi statistiche per il gioco del lotto vengono elaborate mediante analisi statistiche delle ultime estrazioni. Non si garantisce nessuna vincita, giocare con prudenza. Pronostici del gioco del lotto realizzato su base statistica da Euro snc Padova Via Lippi nr.3, servizio riservato ad un pubblico adulto; Autorizzato dal Decreto Ministeriale 145 del 2006, dalla delibera dell’Authority nr 34/05 e dalla successiva interpretazione dell’Authority del 22.06.2006. Costo della chiamata iva inclusa: da rete fissa 2,42 Euro, da Tim, Vodafone, H3g 3,03 Euro. Da Wind 3,63 Euro per tutte la durata della chiamata”*;
- f) dalle ore 18:30 circa alle ore 19:00 circa è trasmessa la televendita *“il Lotto è servito”*; in alto, nella parte sinistra dello schermo televisivo compare la scritta *“il Lotto è servito”*, la scritta televendita e la scritta sms 45550; in basso a sinistra compare la scritta *“tecniche a partire da 79 Euro, previsione con tessera, liberty card:79Euro + S.P. con omaggio”* ed il numero 049604215. Il conduttore fornisce i numeri da giocare al lotto. Il conduttore fornisce ai telespettatori una serie di numeri da giocare e/o già estratti in precedenti estrazioni e mostra i cedolini di diverse vincite realizzate grazie alle previsioni fornite su diverse ruote;

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in sede di audizione in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5-ter alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 1) e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovraimpressione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3);

RITENUTO che i programmi televisivi in questione, oltre ad essere stati trasmessi tra le ore 7:00 e le ore 23:00, in fascia oraria non consentita, sono caratterizzati dalla presenza sullo schermo in sovraimpressione di numeri telefonici con codice 899 per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, nonché dall’induzione a utilizzare gli stessi;

RITENUTO che il comportamento della società Carpe Diem S.r.l. esercente l’emittente televisiva satellitare Carpe Diem integra la violazione delle disposizioni contenute nell’art.5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di televendite di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita, mostrando in sovrimpressione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi che, tra l'altro, si inducono ad utilizzare nel corso di una giornata di programmazione televisiva;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e non ha documentato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni di dover determinare la sanzione nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) a secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Carpe Diem S.r.l. con sede legale in Padova (PD) al Viale Della Navigazione Interna n. 9, esercente l'emittente televisiva satellitare Carpe Diem, di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 42/13/CSP*” entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 42/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci